ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2164 del 04/05/2021

Oggetto VARIANTE SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE DI

DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE DA FALDE SOTTERRANEE CON PROCEDURA ORDINARIA AD USO PROMISCUO AGRICOLO (ZOOTECNICO E IGIENICO ED ASSIMILATI) IN COMUNE DI REGGIO EMILIA (RE) - LOCALITA' VILLA CURTA - CODICE PROCEDIMENTO RE19A0029 TITOLARE: SOCIETA' AGRICOLA GGS DI FONTANESI GIORGIO E

STEFANO S.S.

Proposta n. PDET-AMB-2021-2207 del 03/05/2021

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Dirigente adottante VALENTINA BELTRAME

Questo giorno quattro MAGGIO 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Pratica N. 22102/2019

OGGETTO: VARIANTE SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE DA FALDE SOTTERRANEE CON PROCEDURA ORDINARIA AD USO PROMISCUO AGRICOLO (ZOOTECNICO E IGIENICO ED ASSIMILATI) IN COMUNE DI REGGIO EMILIA (RE) - LOCALITA' VILLA CURTA - CODICE PROCEDIMENTO RE19A0029

TITOLARE: SOCIETA' AGRICOLA GGS DI FONTANESI GIORGIO E STEFANO S.S.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico:
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65,

DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico":
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05/09/2016 Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 "approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1622 del 29/10/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21/12/2016 "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall'accordo di partenariato 2014-2020, sezione 2 "condizionalità ex-ante tematiche FEASR" punto 6.1 "Settore delle Risorse Idriche".

PREMESSO che con Determinazione n. DET-AMB-2019-5190 in data 11/11/2019 è stata rilasciata alla Società Agricola GGS di Fontanesi Giorgio e Stefano la concessione di derivazione acqua pubblica da falde sotterranee da esercitarsi mediante prelievo da n° 1 pozzo esistente, ubicato su terreno di proprietà della stessa ditta richiedente, catastalmente identificato al N.C.T. del Comune di Reggio Emilia (RE) al foglio 161 particella 181, coordinate UTM-RER: X = 634.368 Y = 950.134, da destinare all'uso promiscuo agricolo (zootecnico e igienico ed assimilati) con una portata massima di l/s 1,50 per un volume complessivo di m³/anno 7.670, con scadenza 31 dicembre 2028.

PRESO ATTO della domanda in data 18/11/2020 presentata dalla succitata Società Agricola GGS di Fontanesi Giorgio e Stefano C.F./P.IVA 00259610350 con sede in Reggio Emilia (RE) tendente ad ottenere la variante sostanziale alla concessione di derivazione acque pubbliche da falde sotterranee in Comune di Reggio Emilia (RE) località Villa Curta, mediante la perforazione di un nuovo pozzo, in sostituzione di quello esistente, da realizzare su terreno di proprietà della stessa ditta richiedente, contraddistinto con la particella 175, del foglio 161 del NCT di detto Comune, con portata massima di l/s 2,0 per un volume complessivo di prelievo annuo di m³ 12.700 da destinare all'uso promiscuo agricolo (zootecnico e igienico ed assimilati).

TENUTO CONTO che:

- per la tipologia della variante richiesta, consistente nella realizzazione di un nuovo pozzo (Pozzo 1bis) in sostituzione del Pozzo 1, di cui sarà disposta la chiusura poiché mostra segni di cattiva funzionalità idraulica, dovuta probabilmente, alla graduale occlusione del tratto filtrante, e nel conseguente aumento della portata massima d'esercizio dal pozzo, da l/s 1,5 a l/s 2,0, nonché dell'aumento della quantità d'acqua da prelevare dal pozzo da m³ 7.670 a m³ 12.700, l'istanza presentata rientra nella fattispecie delle **varianti sostanziali**, assimilate alle nuove concessioni, di cui all'art. 31, comma 1 del Regolamento Regionale 41/2001 e pertanto è soggetta alla procedura di cui agli artt. 6 e 16 (concessione ordinaria) del Titolo II, Capi I e II del citato Regolamento;
- la domanda di variante risulta conforme ai contenuti di cui all'art. 31, comma 3 del R.R. 41/2001.
- la domanda di Variante Sostanziale è corredata della documentazione prevista dall'art. 6, comma 3 del R.R. 41/2001, costituita da Relazione Tecnica e Idrogeologica generale a firma del Dr. Geol. Andrea Fornaciari consistente nello studio (con inquadramento geologico e idrogeologico dell'area, idrostratigrafia presunta e sezioni idrogeologiche) per lo sfruttamento di acque sotterranee mediante la perforazione di un nuovo pozzo a servizio dell'attività zootecnica per allevamento di bovini svolta dal richiedente.

DATO ATTO che:

- con determinazione n. DET-AMB-2021-1080 in data 05/03/2021 questo Servizio ha autorizzato la perforazione del nuovo pozzo (Pozzo 1 Bis) da utilizzarsi quale opera di presa per l'esercizio della derivazione, in sostituzione del pozzo esistente (Pozzo 1) di cui ne ha disposto il tombamento;
- il richiedente ha presentato in data 29/03/2021 assunta al prot. n. PG/2021/47844 in pari data:
 - **1.** per il Pozzo 1 (vecchio) la relazione conclusiva sull'avvenuto tombamento dello stesso in ottemperanza alle prescrizioni del succitato provvedimento;
 - 2. per il Pozzo 1bis (nuovo) la relazione integrativa contenente, la stratigrafia del terreno, le caratteristiche tecniche dell'opera, da cui si evince che il pozzo è ubicato su terreno di proprietà del richiedente, contraddistinto con la particella 175, del foglio 161 del NCT del Comune di Reggio Emilia (RE) coordinate UTM-RER: X = 634.440 Y = 950.148, e risulta avere le seguenti caratteristiche:
 - profondità m 120 dal piano campagna;
 - rivestimento in PVC di diametro mm 125;
 - equipaggiamento consistente in una elettropompa sommersa della potenza di 1,5 Kw e portata di 2,0 /s, per un consumo idrico totale di 12.700 m³/anno;
- che, relativamente alla destinazione d'uso "igienico ed assimilati", il volume totale di prelievo, così come valutato nella relazione prodotta dalla ditta richiedente (m³ 2.900), è da ritenersi eccessivo:
- che pertanto, per tale destinazione d'uso, quale volume totale annuo, è stato ritenuto congruo il valore di m³ 1.400 calcolato in base ai criteri di cui all'Allegato 2 della D.G.R. n. 1781 del 12 Novembre 2015 (ZOOTECNICO), di conseguenza il volume complessivo annuo di prelievo d'acqua concedibile è pari a m³ 11.200;

ACCERTATO che l'utenza di cui si chiede concessione è così caratterizzata:

- prelievo da acque sotterranee (N. 1 Pozzo)
- portata massima 2,0 l/s;
- volume annuo massimo 11.200 m³/anno;
- le opere di derivazione non ricadono in un'area Parco o protetta e non sono all'interno di un'area SIC/ZPS;
- il pozzo non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;
- le opere di derivazione non ricadono in un'area Parco o protetta e non sono all'interno di un'area SIC/ZPS;
- le previste opere non sono da assoggettare alle procedure di valutazione ambientale di cui alla L.R. 4/2018 e s.m.i.:
- il **Corpo Idrico** interessato è identificato con il seguente Codice identificativo: **0610ER-DQ2- PACS Pianura Alluvionale Appenninica acquifero confinato superiore**.
- dalla valutazione ex-ante dell'impatto generato dal prelievo, effettuata secondo la << Direttiva
 Derivazioni>> adottata dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, la derivazione NON
 RICADE nei casi di "Esclusione".

DATO ATTO che, per quanto riguarda **il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po**, di cui all'art. 9 del R.R. 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico:

- con Deliberazione n. 8 in data 17/12/2015 e n. 3 in data 14/12/2017 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ha approvato la Direttiva "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (<<Direttiva Derivazioni>>)";
- con la sua nota prot. N. 354/5.2 del 25/1/2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i criteri di applicazione delle suddetta <<Direttiva Derivazioni>>, precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;

- a seguito di specifica richiesta di A.R.P.A.E., la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della <<Direttiva Derivazioni>> approvate dalla Autorità di Bacino del fiume Po;
- questa Agenzia, a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti
 nelle citate Direttive Derivazioni, ha accertato che la derivazione NON RICADE nei casi di
 "Esclusione" e che, pertanto, l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio
 idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo
 idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di
 concessione.

ACQUISITI i seguenti pareri, richiesti ai sensi degli artt. 9 e 12 del R.R. 41/2001:

- Provincia di Reggio Emilia, assunto al protocollo con n. PG/2021/25384 in data 17/02/2021, che ha espresso parere favorevole evidenziando tuttavia che, in base a quanto disposto dall'art. 85 comma 5 - lett. b5) delle NA del PTCP vigente, per tale tipologia di derivazione da pozzi ubicati in particolari zone sussiste "l'obbligo di installazione e manutenzione di dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua prelevata dalle falde"

VERIFICATO:

- che sul B.U.R.E.R.T. n. 424 in data 09/12/2020 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di variante sostanziale della concessione e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del RR 41/2001;
- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell'art.153 della LR n.3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di variante sostanziale alla concessione;
- che i canoni di concessione per la pregressa annualità 2020 risulta regolarmente corrisposto per l'importo riferito alla tipologia d'uso assentita;

CONSIDERATO, inoltre:

- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra nella tipologia dell'uso promiscuo agricolo (zootecnico e igienico ed assimilati) di cui alla DGR n. 1994/2006, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 2326/2008, n. 1985/2011, n. 65/2015 e n. 1792/2016;
- che, in ragione della portata d'esercizio della derivazione (l/s 2,0), l'importo del canone annuo applicabile per la concessione in esame corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;
- che, ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, la cauzione da versare, a garanzia degli obblighi e condizioni delle concessioni del demanio idrico, ha un importo minimo di Euro 250,00;
- che tale deposito risulta costituito, per l'importo corrispondente, in occasione del provvedimento autorizzativo precedentemente citato, e pertanto non è necessario operare alcuna integrazione o adeguamento dell'importo;
- che pertanto, per il ritiro del presente provvedimento, la ditta richiedente è tenuta al versamento dell'importo di € 164,39 quale canone per l'annualità 2021;

DATO ATTO:

- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;
- che il canone di concessione relativo all'annualità in corso (2021) risulta regolarmente corrisposto;
- che il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione risulta regolarmente costituito;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RITENUTO pertanto che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, possa essere assentita la variante sostanziale alla concessione già rilasciata con Determinazione n. DET-AMB-2019-5190 in data 11/11/2019.

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico RE.

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate:

- a) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta Società Agricola GGS di Fontanesi Giorgio e Stefano S.S. C.F./P.IVA 00259610350 con sede in Reggio Emilia (RE) la variante sostanziale alla concessione di derivazione d'acqua pubblica da falde sotterranee in Comune di Reggio Emilia (RE) località Villa Curta da destinare all'uso promiscuo agricolo (zootecnico e igienico ed assimilati), già assentita con Determinazione n. DET-AMB-2019-5190 in data 11/11/2019 e scadenza il 31 dicembre 2028;
- b) di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di **I/s 2,0** corrispondente ad un volume complessivo annuo di **m³ 11.200** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;
- c) di confermare che la validità della concessione resta fissata fino al 31 dicembre 2028;
- d) di approvare il progetto definitivo delle opere di derivazione e di dare atto che la concessione è assentita in relazione al medesimo;
- e) di prendere atto dell'avvenuto tombamento del Pozzo 1 in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione alla perforazione di cui alla determinazione n. DET-AMB-2021-1080 del 05/03/2021;
- f) di approvare il disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
- g) di fissare il valore del canone annuo, determinato sulla base della normativa citata in premessa, in € 164,39 per l'anno 2021, dando atto che tale somma è stata corrisposta prima del rilascio del presente provvedimento;
- h) di dare atto che l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, in base a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, risulta essere stato regolarmente costituito;
- i) di dare atto che il canone per le annualità successive al 2021 dovrà essere corrisposto di anno in anno entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate dall'Amministrazione concedente e che l'importo corrispondente è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art 8 della L.R. 2/2015;
- j) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
- k) di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
- di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- m) di dare atto che l'Agenzia provvederà alla pubblicazione per estratto della presente determinazione dirigenziale sul B.U.R.E.R.T. della regione Emilia Romagna;
- n) di dare atto che l'originale del presente atto firmato digitalmente è contenuto nel sistema informatico di gestione degli atti di ARPAE e che una copia conforme dello stesso sarà notificata all'interessato:
- o) di dare atto, infine:
 - che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
 - che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
 - che l'originale del presente atto, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà notificata

- al concessionario una copia semplice <u>che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del</u> personale addetto alla vigilanza;
- che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie di cui agli artt. 18, 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933 e dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa o all'Autorità giurisdizionale ordinaria ai sensi del D. Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 comma 1) lettera b).

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA
Dott.ssa Valentina Beltrame



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalle falde sotterranee ad uso promiscuo agricolo (zootecnico e igienico ed assimilati) in territorio del Comune di Reggio Emilia (RE) località Villa Curta richiesta dalla ditta Società Agricola GGS di Fontanesi Giorgio e Stefano S.S., in seguito indicata come "Concessionario".

Articolo 1

Descrizione delle opere di presa, ubicazione del prelievo e destinazione d'uso dello stesso

La derivazione si effettua secondo le seguenti modalità:

- il prelievo avviene mediante un pozzo avente una profondità di m 120 con tubazioni in PVC del diametro interno di mm 125, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 1,5 avente una portata di esercizio di l/s 2,0;
- le opere di prelievo sono site in località Villa Curta del Comune di Reggio Emilia (RE) su terreno di proprietà della ditta richiedente censito al foglio n. 161 particella n. 175, coordinate UTM-RER: X = 634.440 Y = 950.148;
- la risorsa derivata deve essere utilizzata le esigenze idriche inerenti l'attività zootecnica per allevamento di bovini svolta dal concessionario, ivi compreso l'abbeveraggio dei capi di bestiame, nonché per le esigenze di tipo igienico ed assimilati inerenti le attrezzature e i locali della Società Agricola con un consumo annuo di m³ 11.200.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Articolo 2 Modalità di prelievo dell'acqua

Il prelievo di risorsa idrica dovrà essere esercitato nell'intero arco dell'anno secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva di prelievo I/s 2,0;
- volume annuo complessivo prelevato circa m³ 11.200.

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dal'Amministrazione concedente il divieto di derivare acque sotterranee.

Articolo 3 Durata della concessione

- **3.1** La concessione è assentita con durata **fino al 31 dicembre 2028**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001 .
- **3.2** Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà della Struttura concedente:
- di dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

Articolo 4 Rinnovo della concessione

- **4.1** Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del R.R. 41/2001.
- **4.2** Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'**art.7.6** del presente disciplinare.

Articolo 5 Canone della concessione

- **5.1** La L.R. n. 3/1999 e s.m.i. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
- **5.2** La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
- **5.3** L'importo dei canoni pregressi, dovuti alla Regione Emilia-Romagna, dei quali viene accertato l'avvenuto versamento prima del ritiro del presente atto, ammonta a € **164,89** come di seguito specificato:
 - annualità 2020 = € 164,89;

Il canone dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'anno **2021** ammonta a € **164,39**, del cui versamento è stata consegnata attestazione prima del ritiro del presente atto;

- **5.4** Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, **il concessionario**, <u>ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015</u>, **è tenuto ad adeguare il canone** da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno:
- **5.5** Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia–Romagna **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- **5.5** La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
- **5.6** Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

Articolo 6 Deposito Cauzionale

- **6.1** La cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, risulta costituita in occasione della precedente concessione per l'importo di € **250,00**, corrispondente alla misura minima prevista ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, e pertanto non è necessario operare l'adeguamento.
- **6.2** Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.
- **6.3** La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T.U. n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

Articolo 7 Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

- 7.1 Dispositivo di misurazione entro il 31 gennaio di ogni anno il concessionario dovrà comunicare alle Amministrazione di seguito indicate, <u>utilizzando la modulistica predisposta al caso</u>, la quantità d'acqua prelevata desunta dalla lettura dello strumento di misurazione già installato al pozzo, nonché garantire il buon funzionamento della stessa strumentazione:
- > ARPAE SAC DI REGGIO EMILIA Piazza Gioberti 4, 42121 REGGIO EMILIA pec: aoore@cert.arpa.emr.it;
- REGIONE EMILIA-ROMAGNA Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici Via della Fiera 8, 40127 BOLOGNA pec: ambpiani@postacert.regione.emiliaromagna.it;

Il mancato rispetto è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 32 del R.R. 41/2001.

7.2 Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare la Struttura concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

7.3 Variazioni - Ogni variazione relativa al contatore (se previsto) e alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta alla Struttura concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso della Struttura, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà **essere tempestivamente** comunicata alla Struttura concedente.

7.4 Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla L.R. n. 7/1983, di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

7.5 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato alla Struttura concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

L'Amministrazione, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95 del D.Lgs n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;

7.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questa Struttura la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

La Struttura può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, nei limiti e secondo le modalità indicate all'art. 35 del R.R. 41/2001

- **7.7 Subconcessione** E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.
- **7.8 Revoca** la concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego

Articolo 8 Sanzioni

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

- è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni, per violazione agli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;
- decade qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda:
 - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
 - mancato pagamento di due annualità del canone;
 - decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di subconcessione a terzi.

L'amministrazione concedente, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Articolo 9 Osservanza di Leggi e Regolamenti

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

In considerazione del tipo di utilizzo (**abbeveraggio bestiame**), il concessionario è tenuto, a sua cura e spese, ad adottare le misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.

È a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale obbligo di legge derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello, o prescritto da autorità competenti ai sensi di legge, ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione, nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature tecniche conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Firmato per accettazione il concessionario
(Società Agricola GGS di Fontanesi Giorgio e Stefano S.S.)

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.